

« Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore,
« si maschili che femminili, devono stabilirsi:

« In tutte le città e terre dove esistono istituti d'istru-
« zione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta
« o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime
« scuole;

« In tutti i Comuni che hanno oltre a quattro mila abi-
« tanti di popolazione agglomerata, non calcolando le fra-
« zioni o borgate. »

L'obbligazione che incombe ai parenti, od a chi ne fa le
veci, di provvedere all'istruzione dei loro figli è espressa in
questo modo:

« Art. 326. I padri e coloro che ne fanno le veci hanno
« obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più
« conveniente, ai loro figli dei due sessi in età di frequen-
« tare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore,
« l'istruzione che vien data nelle medesime.

« Coloro, che avendo comodo di adempire questo ob-
« bligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal
« mandarvi i figli, senza provvedere effettivamente in altra
« guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo
« sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando, senza le-
« gittimo motivo, persistano nella loro negligenza, saranno
« puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

« Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono
« altresì applicabili a tutti coloro, che tengono in custodia,
« impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipen-
« denza fanciulli, che siano in età di frequentare le scuole
« pubbliche, ed i cui parenti o tutori non abbiano sede
« ordinaria nel Comune. »

Parecchi regolamenti dichiarano questa legge organica
e ne reggono l'applicazione:

Per le scuole secondarie furono sanciti i regolamenti 22
settembre 1860, e 29 ottobre 1863 :